



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8798 del 2014, proposto da: Taufik Akkad Wattar, Alorabi Zeinab, Amerio Erica, Barbaraci Roberta, Baroncelli Elena, Batini Niccolò, Battaglia Maria Lisa, Belgarbo Alessandra, Beretti Ludovica, Calicchio Giovanni, Campaniolo Marco, Cantile Vincenza, Cappello Anna Maria, Carbonaro Carla, Carmina Vincenzo, Carulli Roberta, Cataliotti Consuelo, Cenci Federica, Centinaro Fabrizio, Cincotti Sabrina, Cirone Giulia, Costa Federico, Damadei Francesca, De Pasquale Gaetano (Rappr di De Pasquale Alessandra), Dell'Anna Alberto, Della Moretta Sara, Deriu Chiara Maria, Derosas Anna Maria, Di Giustino Antonella, Donegana Marco, Elmo Kevin Francesco, Euripide Gaspare, Forciniti Ludovica, Fragassi Chiara, Frairia Alice, Franco Vito, Gabriele Maria Antonietta, Gagliardi Luigi, Giganti Alessandra, Giorgi Antonio, Golfetto Giulio, Guerrini Sara, Iacovazzi Gabriele, La Spada Silvia, Lavorata Francesco, Lunetto Deborah, Marchetta Christian, Margheri Giacomo, Martra Chiara, Mattolini Lavinia, Miceli Gaia, Moltoni Laura, Morello Alberto, Moschella Sara, Natale Giulia Antonella, Nota Roberta Rosanna, Oliva Viviana Lucia, Passariello Giulia, Pennestri' Giuseppe, Perugi Isabella, Pisano Fabio, Pisano Federico, Riente Mariateresa, Rosati Chiara, Russo Marianna, Salemi Federica, Santoro Antonella, Sgattoni Elisabetta, Spano' Antonella, Spreghini Ilaria, Stabile Mariabice, Stornaiuolo Sofia, Testa Carlo, Trani Eleonora, Trufini Tommaso, Vaccalluzzo Marco Simone, Vaira Daniela, Vilardi Francesco Antonio, Viola Federica, Zanon Paola e Lanzillotta Michele, rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Stallone, Francesco Leone e Gabriele La Malfa Ribolla, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Antonio Stoppani, 1;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*;
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", in persona del Rettore *pro tempore*;
Università degli studi di Roma "La Sapienza", in persona del Rettore *pro tempore*;
Università degli studi di Torino, in persona del Rettore *pro tempore*;
Università degli studi di Milano – Bicocca, in persona del Rettore *pro tempore*;
Università degli studi di Genova, in persona del Rettore *pro tempore*;

Università degli studi di Palermo, in persona del Rettore *pro tempore*;
Università degli studi di Pavia, in persona del Rettore *pro tempore*;
Università degli studi di Napoli – Federico II, in persona del Rettore *pro tempore*;
Università degli studi di Bologna, in persona del Rettore *pro tempore*;
Università degli studi di Pisa, in persona del Rettore *pro tempore*;
Università degli studi di Chieti, in persona del Rettore *pro tempore*;
Università degli studi delle Marche, in persona del Rettore *pro tempore*;
Università degli studi di Foggia, in persona del Rettore *pro tempore*;
Università degli studi di Catania, in persona del Rettore *pro tempore*;
Università degli studi di Sassari, in persona del Rettore *pro tempore*;
Università degli studi dell'Aquila, in persona del Rettore *pro tempore*;
Università degli studi di Cagliari, in persona del Rettore *pro tempore*;
Università degli studi di Firenze, in persona del Rettore *pro tempore*;
Università degli studi di Parma, in persona del Rettore *pro tempore*;
Università degli studi di Padova, in persona del Rettore *pro tempore*;
Università degli studi di Bari, in persona del Rettore *pro tempore*;
Università degli studi di Catanzaro, in persona del Rettore *pro tempore*;
Università degli studi di Messina, in persona del Rettore *pro tempore*;
Università degli studi di Perugia, in persona del Rettore *pro tempore*;
Università degli studi di Varese Insubria, in persona del Rettore *pro tempore*;
Università degli studi del Molise, in persona del Rettore *pro tempore*;
Università degli studi di Ferrara, in persona del Rettore *pro tempore*;
Università degli studi di Brescia, in persona del Rettore *pro tempore*;
Università degli studi di Trieste, in persona del Rettore *pro tempore*;
Università degli studi di Salerno, in persona del Rettore *pro tempore*;
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

CINECA - Consorzio Interuniversitario;

nei confronti di

Ambra Navetta, Federica Cerasa;

per l'annullamento

del decreto ministeriale 5 febbraio 2014, n. 85 recante “modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale 2014/2015”;

del decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 220 recante “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e Chirurgia a.a. 2014/2015”;

del decreto ministeriale 7 marzo 2014, n. 218 recante “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in **Odontoiatria** e Protesi dentaria a.a. 2014/2015”;

del bando di concorso per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico delle Facoltà di Medicina e Chirurgia per a.a. 2014/2015 degli Atenei intimati;

dell'elenco del 22 aprile 2014 riportante il punteggio dei candidati in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva; della graduatoria unica

nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in medicina e Chirurgia e **Odontoiatria** e protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015 pubblicata in data 12 maggio 2014 nella parte in cui i ricorrenti risultano collocati oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso, nonché dei successivi scorrimenti;

dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula;

della documentazione di concorso distribuita dal CINECA;

della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrato ai candidati segnatamente dei quesiti n. 26, 27, 29 e 36 della matrice ministeriale in quanto pregiudicano il collocamento utile in graduatoria di parte ricorrente;

di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

nonché per l'accertamento del diritto dei ricorrenti di essere ammessi ai corsi di laurea di medicina e chirurgia e protesi dentaria e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta;

e per la condanna in forma specifica dell'amministrazione all'adozione del provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Vista l'ordinanza di questa Sezione n. 3478 del 21 luglio 2014, che dispone cautelamente l'ammissione con riserva dei ricorrenti ai corsi di laurea in medicina presso le Università di loro interesse;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2015 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La controversia in esame attiene alla legittimità del concorso per l'ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in **odontoiatria** e protesi dentaria per l'anno accademico 2014/2015, sfociato nella graduatoria unica nazionale pubblicata in data 12 maggio e rettificata il 22 maggio 2014, che vede i ricorrenti collocati in posizione non utile.

In proposito il collegio non ha motivo di discostarsi dai molteplici precedenti, concernenti casi del tutto analoghi, che hanno visto riconosciute le ragioni dei ricorrenti (v. C.S., VI, n.15/2015; Tar Lazio, III bis, n. 6014/2015; C.G.A. n.332/2015).

Nel caso in esame va infatti attribuita rilevanza dirimente alla censura relativa alla violazione dei principi dell'anonimato e della segretezza delle prove concorsuali, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte.

Invero la Sezione, dopo un iniziale orientamento sfavorevole, a seguito delle pronunzie dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28, che ha ritenuto di qualificare "la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate", si è conformata ai principi di diritto ivi enunciati, recependoli dopo ampio approfondimento nel merito (T.A.R. Lazio, Sez. III, 24 giugno 2014, n. 6681; 18 luglio 2014, n. 7752) nelle successive pronunzie cautelari (ex multis T.A.R. Lazio, Sez. III, 18 luglio 2014, n. 3332) e nella recente sentenza n. 3984 del 10 marzo 2015 in cui, melius re perpensa, il Collegio ha specificato che, "di per sé sola, la circostanza dell'apposizione del "codice a barre" tanto sulla scheda delle risposte quanto sulla scheda anagrafica (modalità che, a fronte di centinaia di partecipanti, vale anzi a scongiurare la possibilità di errori ed anzi a garantire che le risposte fornite da un candidato non possano essere "scambiate" con quelle di un altro) non sia tale da integrare la violazione dei principi dell'anonimato, qualora non ricorrano, in concreto, ulteriori indizi tali da potere, anche solo astrattamente, insinuare il dubbio della segretezza della procedura concorsuale".

Ciò premesso, con riferimento alle concrete modalità di svolgimento delle prove per l'ammissione al corso di laurea a Medicina e Chirurgia, per l'a.a. 2013/2014 l'effettiva sussistenza dei presupposti tali da integrare, in concreto, la violazione del principio in esame è stata già vagliata da numerosi precedenti giurisprudenziali, tra cui la recente decisione n.15/2005 del 5.01.2005 del Consiglio di Stato, sez. VI, che ha rammentato come nel caso specifico proprio l'amministrazione avesse richiesto, con direttive assunte formalmente, che il documento di identità dei candidati venisse lasciato aperto sul banco, ponendo in evidenza che "nella delicata fase della correzione della prova da parte del consorzio Cineca, il codice apposto sulla scheda dei **test**, in quanto corrispondente a quello stampigliato sulla scheda anagrafica dei candidati, ben avrebbe potuto consentire l'associazione dell'elaborato al nominativo di ciascun candidato; il che è sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato".

Pertanto, essendosi le medesime condizioni verificate anche con riferimento alla graduatoria unica nazionale 2014/2015 – e, in particolare, nel caso in esame - il ricorso va accolto e, per l'effetto, va annullata la graduatoria de qua, nella parte in cui esclude i ricorrenti, con conseguenziale ammissione degli stessi, anche in sovrannumero, al corso di laurea in medicina e chirurgia, presso le Università di interesse, senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria (cfr. T.A.R. Sardegna, n.230/2013; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1352 del 16 luglio 2012; Tar Campania, Napoli, sezione quarta n. 5051 del 28 ottobre 2011; T.A.R. Toscana, sez. I, n. 1105 del 27/6/2011; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 457 del 28/2/2012; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; T.A.R. Lombardia, Brescia, ordinanza cautelare n. 972 del 15 dicembre 2011).

Le spese di lite, in considerazione delle richiamate oscillazioni giurisprudenziali, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla *in parte qua*, ai fini indicati in motivazione, la graduatoria impugnata e conferma l'iscrizione di parte ricorrente al corso di laurea in questione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente, Estensore

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/08/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)